CAMERA DEI DEPUTATI N. 1716

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 novembre 1959 *(Stampato n. 728)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

—

Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 novembre 1959

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 112. — « Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti:

1°) le operazioni di postagiro;

2°) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali;

3°) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente;

4°) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore;

5°) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento ».

Art. 122. — « I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione:

a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5.000;

b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo.

La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dell'elenco dei correntisti ».